

Luis Martí Mingarro, *Algunos destellos jurídicos en La Divina Comedia*, Vision Libros, Madrid, 2021, pp. 114.

L'idea di una scrittura che disvela piccole zone di luce del proprio vissuto, legando lembi del proprio trascorso, non è nuova, ma ha radici profonde nell'universo letterario italiano. Leopardi, ad esempio, diceva che lo scrivere non rivela mai nulla che già non avessimo in noi stessi; mentre il saggista Pietro Citati, all'altezza degli anni Ottanta del Novecento, asseriva che i libri scritti sono la naturale prosecuzione di quelli letti. In questo modo, scrivere non è scrivere, ma è un continuo attraversare gli interstizi più segreti delle lunghe giornate della vita, ritrovando delle tracce in cui riconoscersi: ciò vale precipuamente per la *lectura Dantis* racchiusa nello splendido volume dell'insigne giurista della *Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España* qui recensito, giacché, come osserva Antonio Pau Pedrón nella prefazione all'opera, Luis Martí Mingarro «ha sacado este texto sobre el Derecho en la Divina Comedia de dentro de sí mismo. Porque desde su juventud ha ido leyendo y releendo esta obra universal» (p. 16).

Tuttavia, scrivere del 'ghibellin fuggiasco' di foscoliana memoria è «cosa dura» (*Inf.* I, 1), volendo riecheggiare il celebre verso incipitario, dato che la gigantesca *kermesse* di dati, fonti e informazioni (di natura storica, profetica, biografica, morale, religiosa, ecc.) che costella il «sacrato poema» (*Par.* XXIII, 62) lo rende irto di complicati ostacoli ermeneutici: in effetti, sin dal suo cominciamento, il lettore si trova immerso nel cuore della cultura europea, tra l'èvo antico e l'èvo moderno, indotto ad assaporare, lemma dopo lemma, il progetto più ambizioso e vasto della letteratura di ogni tempo, teso a «descrivere fondo a tutto l'universo» (*Inf.* XXXII, 9). Affrontare l'opera dell'Alighieri *sub specie iuris* è, *a fortiori*, impresa ancor più ardua, perché richiede di trasporre le categorie giuridiche al di fuori del loro alveo naturale, vagliandole entro le strutture narrative, al fine di ragionare sulle possibili combinazioni, interrelazioni e ibridazioni tra *Law and Literature*. L'Autore, però, non sembra essere minimamente intimorito da questo sforzo; anzi, audacemente salpa per «l'acqua perigliosa» (*Inf.* I, 24) della costruzione normativa dell'oltretomba dantesco, 'diagonalizzando' – per impiegare un'espressione cara a Foucault – la *Commedia* con acribia e raffinata ricercatezza intellettuale: dimostrando così di padroneggiare in maniera assoluta ogni risvolto della materia.

Preme evidenziare che siamo qui, d'un sol balzo, fuori dall'annosa *querelle* intorno alla conoscenza del diritto da parte di Dante e del posto da esso occupato nel suo percorso formativo. Ciò, infatti, non pare più essere l'oggetto di serrate 'schermaglie' accademiche: e non per la ragione che suggeriva a Kantorowicz quell'epigrafica ma elusiva replica al quesito circa l'appartenenza del Sommo alla 'famiglia' degli *iuris periti* – «But who would care in any event to label Dante, the judge of the dead and the quick, a jurist?»<sup>1</sup> – , ma perché la questione è a tutt'oggi storicamente incerta. Ad ogni modo, Martí Mingarro va oltre questo complesso di problematiche, dal momento che si prefigge di esplorare «tanto la posible presencia de referencias jurídicas directas como el significado que el Derecho, lo jurídico, puede tener en esa extraordinaria obra que es *La Divina Comedia*» (p. 23): frase, questa, che ad apertura del primo capitolo (*Introducción*), compendia efficacemente l'intento programmatico e insieme la chiave interpretativa dell'intero saggio.

È proprio attraverso questa lente che nel secondo (*La universal curiosidad por La Divina Comedia*) e terzo capitolo (*La presencia de la dogmática jurídica en La Divina Comedia*) l'Autore rimarca come il poema dantesco sia vibratamente percorso dall'antica e inesauribile tenzone tra *Nomos* e *Dike*, tra l'arida e cavillosa *lex* positiva e l'aspirazione a conseguire un risultato di giustizia: tenzone che, a ben vedere, già si riscontra sin dagli albori della *civitas hominis* là dove la tragedia sofoclea contrapponeva al decreto promulgato da Creonte le leggi non scritte degli dei invocate da Antigone. A giudizio di Martí Mingarro, invero, nella concezione di Dante il diritto non si riduce a mero riverbero di un potere costituito – la cosiddetta «creación dogmática [...] /del derecho» (p. 44) così come cristallizzata nel *Corpus iuris canonici* e nel *Corpus iuris civilis* (*Del reportaje hasta la economía, todas las artes y las ciencias*) – , rispetto a cui è consentito misurarsi solo in termini di obbedienza o disobbedienza: ma semmai riporta a una legge che a quel potere preesiste e, in sostanza, lo legittima. Detto diversamente, il diritto è applicazione di un principio di giustizia, la «ciceroniana “*recta razón que se extiende a todos los hombres y cuyos mandatos llaman al deber, y cuyas aportaciones nos apartan del mal*”» (p. 32).

Nei due capitoli successivi (*La dimensión universal de La Divina Comedia*; *La primera poesía infinita en lengua romance*), l'Autore dischiude un lucido scorcio sulla questione riguardante la formazio-

<sup>1</sup> E.H. KANTOROWICZ, *The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, Princeton, 1957, pp. 452-453.

ne della lingua italiana. Stella fissa di una «constelación luminosa» che nel corso del XIII secolo «inventará lenguajes y enseñará a pensar» (p. 51), il *viator* stila il suo più noto capolavoro in volgare per coinvolgere il grande pubblico e dimostrare l'aderenza di questa lingua 'naturale' – opposta al latino, *locutio artificialis* per antonomasia – a temi di alto valore speculativo. Muovendosi su questo orizzonte, Martí Mingarro segnala acutamente come la grandezza del poeta di terzine risieda, *inter alia*, anche nel dar voce al bisogno di un idioma comune in grado di compaginare la «serva Italia, di dolore ostello» (*Pur.* VI, 76) sotto un unico vessillo: in tal guisa, la *Commedia* si fa prezioso veicolo di pensiero, salda legami, gettando le fondamenta per la creazione di una «nación poética» (p. 56) quale base teorica ineludibile per l'unificazione politica.

Proseguendo nella trattazione, l'ago della bussola dell'Autore resta ostinatamente orientato sul diritto. Al riguardo, il settimo capitolo (*A La Divina Comedia por las riberas del derecho*) riesce con fugaci ma puntuali battute a sunteggiare gli uomini del giure che popolano i tre regni dell'aldilà, non trascurando di porre in risalto il giudizio sferzante con cui sovente il pellegrino marchia a fuoco questa categoria professionale. Segnatamente, il disprezzo per i canonisti che per sete di ricchezza e di potere abbandonano lo studio dell'«Evangelio e i dottor magni» (*Par.* IX, 133) sembra quasi prefigurare la linea di riflessione che, secoli più tardi, contrassegnerà il moto riformatore avviato da Lutero: difatti, «[...] los Decretales, que el poeta ve como un paradigma del mal» (p. 67) riflettono, sia pur *in nuce*, quel rinnegamento della Chiesa temporale del diritto che, insieme al *sola fides* e *sola Scriptura*, costituiranno i principali stendardi del pensiero del monaco agostiniano.

L'ottavo capitolo (*El cómo y el porqué de los delitos*) è invece dedicato a svolgere una disamina ragionata sul canto XI dell'*Inferno*, ovverosia su quell'«intermezzo» – *rectius* 'digressione dottrinale', come talvolta è stato definito dalla dantologia italiana e internazionale<sup>2</sup> – nella narrazione del viaggio ultraterreno volto a presentare l'architettura dell'abisso infernale. Martí Mingarro dà prova di grande perizia nel rimembrare la 'lezione' che Virgilio imbastisce sulla topografia del Basso Inferno: esso è disegnato 'a punta secca', per dirla col Manzoni, senza immagini concrete, affinché a Dante-*agens* e ai *lecto-*

<sup>2</sup> Cfr., per tutti, B. NARDI, *Il canto XI dell'Inferno*, in *Lecture dantesche. Inferno*, a cura di G. GETTO, Firenze, 1966, pp. 193-207, specialmente p. 193; G.G. MEERSEMAN, *Il canto XI dell'Inferno*, in *Nuove letture dantesche*, II, Firenze, 1968, pp. 1-16, in particolare p. 1.

res tocchi poi la sorpresa della visione diretta di castighi e dannati. Qui, peraltro, s'innesta la spiegazione del principio di proporzionalità della pena nella legge del contrappasso di cui il giurista spagnolo fornirà, in seguito, un chiaro esempio tramite la descrizione dell'episodio dei due lussuriosi amanti (*Algunos ejemplos*).

L'attenta e accurata indagine di Martí Mingarro acquista particolare rilievo allorché viene perlustrato il tema dell'esilio, centro in cui si annodano i punti essenziali dell'*opus magnum* dantesco (*¿El exilio lo explica todo?*). Invero, l'allontanamento da Firenze pulsa al di sotto dell'intera *Commedia* come se si trattasse del timbro di un basso continuo e perforante: esso lo si avverte principalmente nelle numerose profezie *post-eventum* annunciate dalle anime, tra le quali risulta emblematica quella del trisavolo Cacciaguida, icasticamente effigiata nel canto XVII del *Paradiso*. Va poi particolarmente apprezzato l'elegante parallelismo che l'Autore compie tra la condizione di Dante e quella del *Cid Campeador*, il condottiero Rodrigo Díaz de Vivar del poema epico *Mío Cid*, anch'egli indebitamente obbligato ad abbandonare il suolo natio.

Ritornando a errare per le tenebre (*Derecho y venganza; El tiempo de los juristas: actualidad e historia*), si può convenire che la prima cantica è una silloge feroce dei crimini che oscuravano l'epoca in cui fu vergata, un compendio di diritto penale con reati e sanzioni, con una parte generale e una speciale ove la *comédie humaine* è inscindibilmente interconnessa alla *bête humaine*. Il giudizio del severo censore fiorentino si esprime in un ardente zelo persecutorio e correzionale, in un sistema punitivo che, come nota magistralmente Martí Mingarro, è «vengador», ma in cui «[...] la vendetta no parece abominable porque se engarza en la Justicia» (p. 87): difatti, le «genti dolorose c'hanno perduto il ben de l'intelletto» (*Inf.* III, 17-18) potranno inveire contro la loro situazione, ma nessuno metterà in dubbio la 'giustizia' della pena che sono costrette a subire, dacché è l'«alto fattore» (*Inf.* III, 4) che ha deciso eternamente la separazione assoluta tra dannati ed eletti.

Le pagine conclusive del volume (*Poesía y derecho*) sono intese a lumeggiare la relazione tra poesia e diritto, una «relación continua, etérea, muchas veces lejana y desde luego pocas veces explícitas» (p. 95)<sup>3</sup>. Sotto i più diversi cieli e nelle più diverse epoche l'ar-

---

<sup>3</sup> Sullo stretto legame tra diritto e poesia che si instaura nella città felisinea tra la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV, di cui Dante e Cino da Pistoia sarebbero segno eloquente, cfr. il contributo di A. ZANOTTI, *Dante e Cino: la canzone del diritto, in Dante e diritto. Un cammino tra storia e attualità*,

te poetica è sempre stata pervasa da una forte repulsione per la legge: il componimento in versi, emblema della fantasia libera e anarchica, non pare *prima facie* riducibile alla fredda logica dei codici. A onor del vero, siffatta dicotomia è solo apparente poiché, stando alle parole perspicaci dell'Autore, diritto e poesia si avvolgono, come il filo ben ordito di una tela, su un argomento comune: «la vida misma, la perípeca humana, que con la justicia se hace orden y con la poesía se hace belleza» (p. 95).

Chiusa la quarta di copertina, dalla pur breve rassegna che abbiamo tracciato ci sembra che risalti con nitore la meticolosità e lo spessore d'indagine con cui Luis Martí Mingarro ha anatomizzato tutte le fibre più inafferrabili e sottili del poema dantesco. Nel comporre questa partitura – peraltro non isolata nel panorama della cultura spagnola<sup>4</sup> –, l'Autore ha calcolato al millimetro ogni effetto e proporzione del suo periplo, disegnando un affresco ampio e colorito che immantinentemente dà la misura del suo incommensurabile talento. Pertanto, se i libri hanno un loro destino, come scriveva un grammatico antico, quello di *Algunos destellos jurídicos en La Divina Comedia* è di lasciare un segno indelebile negli studi di diritto e letteratura, ponendosi sulle frontiere più avanzate della ricerca scientifica.

Ilaria Samorè

---

a cura di F. CASOLARI, A. LEGNANI ANNICHINI, G. SPEDICATO, Modena, 2022, pp. 135-160.

<sup>4</sup> Difatti sono numerosi i giuristi spagnoli che hanno apportato preziose riflessioni – tanto di contenuto giuridico quanto umanistico – sui rapporti tra diritto e letteratura: cfr., per tutti, A. MONTOYA MELGAR, *El trabajo en la literatura y el arte*, Madrid, 1995; ID., *Los trabajos de Don Quijote y Sancho y otros ensayos con el Derecho del Trabajo al fondo*, Madrid, 2020; ID., *Amos y criados en el teatro clásico: Cuatro ensayos con el Derecho del Trabajo al fondo*, Thomson Reuters-Civitas, 2022; E. RIBÓN SEISDEDOS, E. RAMÍREZ DE MATOS (pr.), J.M. BENÍTEZ DE LUGO GUILLÉN, A. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, J.L. DONORO PRIETO, A. GARRIGUES WALKER, F. LOREDO, L. MARTÍ MINGARRO, R. DE MENDIZÁBAL ALLENDE, A. MONTOYA MELGAR, J.L. ROALES NIETO LÓPEZ, L. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, R. DEL ROSAL GARCÍA, L. ZARRALUQUI NAVARRO, *Los abogados de Madrid y El Quijote*, Madrid, 2023. Circa la Divina Commedia e l'interesse che essa suscita in Spagna va peraltro rammentato il ciclo di incontri che la prestigiosa *Fundación Juan March* organizzò presso la sua sede di Madrid nell'ottobre del 2017 e che vide l'intervento del Professor José María Micó, curatore dell'ultima traduzione in spagnolo dell'opera dell'Alighieri e autore dei corrispondenti commenti. Sul punto vedasi *Dante Alighieri, Comedia. Prólogo, comentarios y traducción del italiano* di J.M. MICÓ, Barcelona, 2018.